



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO COMUNALE

Questo Comune ha approvato il suo primo Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 20/09/1991.

Lo Statuto così approvato è stato poi modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 179 del 27/12/1994 e n. 21 del 03/03/1995.

Nuovo testo dello Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 14/12/1999.

Il presente testo è stato adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2022.

E' stato affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/08/2022 al 16/09/2022. E' entrato in vigore il _____

Indice Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Territorio e sede

Art. 3 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art. 4 – Pari opportunità

Art. 5 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi sociosanitari.

Art. 6 – Tutela dei dati personali

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Giunta - Sindaco)

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 – Attribuzione del Consiglio Comunale

Art. 8 – Presidente del Consiglio

Art. 9 – Poteri

Art. 10 – Durata

Art. 11 – Ufficio di Presidenza

Art. 12 – Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

Art. 13 – Documento Unico di Programmazione

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei consiglieri

Art. 15 – Sessioni del Consiglio

Art. 16 – Esercizio della potestà regolamentare

Art. 17 – Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 – Costituzione di commissioni speciali

Art. 19 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

Art. 20 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno

Capo II - SINDACO E GIUNTA

Art. 21 – Sindaco

Art. 22 – Elezione del Sindaco

Art. 23 – Linee programmatiche e Documento Unico di Programmazione

Art. 24 – Vicesindaco

Art. 25 – La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

Art. 26 – Competenze della Giunta

Art. 27 – Attività degli Assessori

Art. 28 – Funzionamento della Giunta

Art. 29 – Cessazione dalla carica di Assessore

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30 – Partecipazione dei cittadini

Art. 31 – Riunioni e assemblee

Art. 32 – Consultazioni

Art. 33 – Istanze, petizioni e proposte

Art. 34 – Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II - REFERENDUM

Art. 35 – Azione referendaria

Art. 36 – Disciplina del referendum

Art. 37 – Effetti del referendum

**TITOLO IV - ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE**

Art. 38 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

Art. 39 – Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente

Art. 40 – Statuto dei diritti del contribuente

**TITOLO V - FINANZA - CONTABILITÀ
- ORGANO DI REVISIONE E
CONTROLLO**

Art. 41 – Ordinamento finanziario e contabile

Art. 42 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

Art. 43 – Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

Art. 44 – Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

Art. 45 – Omissione della deliberazione di dissesto

Art. 46 – Controlli interni

TITOLO VI - I SERVIZI

Art. 47 – Forma di gestione

**TITOLO VII - FORME DI
ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
- UNIONE E ASSOCIAZIONI
INTERCOMUNALI - ACCORDI DI
PROGRAMMA**

Art. 48 – Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

Art. 49 – Accordi di programma

**TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE -
SEGRETARIO COMUNALE**

**Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEL PERSONALE**

Art. 50 – Criteri generali in materia di organizzazione

Art. 51 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 52 – Organizzazione del personale

Art. 53 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 54 – Incarichi a tempo determinato

**Capo II - SEGRETARIO COMUNALE -
VICESEGRETARIO**

Art. 55 – Segretario e Vicesegretario Comunale

Art. 56 – Funzioni Dirigenziali

Art. 57 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Art. 58 – Rappresentanza del Comune in giudizio

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei servizi

Art. 60 – Modifiche dello Statuto

Art. 61 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

Art. 62 – Abrogazioni

Art. 63 – Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti, dei regolamenti, delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le proprie funzioni secondo competenze stabilite dallo Statuto.

Art. 2 – Territorio e sede

1. I confini geografici che determinano la superficie del territorio attribuito al Comune sono definiti dalle mappe catastali.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica con le risultanze dell'ultimo Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.
3. Il perimetro territoriale del Comune può essere modificato con la legge dalla Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

4. La sede del Comune è fissata in Codigoro capoluogo. Essa è posta in Piazza Matteotti n.60, presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 3 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere A) e B), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 4 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e nelle liste elettorali per la elezione al Consiglio Comunale trova applicazione, oltre alla normativa nazionale, il successivo articolo 25.

Art. 5 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili.

Coordinamento degli interventi socio-sanitari

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante i piani di zona e gli altri strumenti di programmazione socio-sanitaria previsti dal capo IV della legge 8-11-2000 n. 328, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari.

Art. 6 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 e della normativa nazionale in materia.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio, Giunta, Sindaco)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente Statuto.

Art. 8 – Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Le funzioni di Presidente della prima seduta fino alla nomina del Presidente, e vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.
2. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. In caso di parità di voti il più anziano di età.
3. Nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente o non possa altrimenti presiedere l'assemblea, la presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, vanta la maggiore anzianità, determinata dal precedente comma.

Art. 9 – Poteri

1. Nello svolgimento dei suoi poteri il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente, convoca il Consiglio, fissando la data e diramando l'ordine

del giorno, sentito il Sindaco, presiede e disciplina la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento per i lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
3. Esercita ogni altra funzione che la legge ed il Regolamento gli attribuiscono.

Art. 10 – Durata

1. Il Presidente del Consiglio Comunale resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio.
2. Il Consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione della carica, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente quale componente di commissioni interne, consultive, di inchiesta, di studio e simili.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio Comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza, convoca e presiede la seduta il Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su richiesta motivata di uno o più consiglieri.
5. La richiesta, che deve essere depositata almeno dieci giorni prima, si intende approvata con il voto palese di due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 11 - Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale è costituito dal Presidente.
2. Per il suo funzionamento l'ufficio di presidenza si avvale degli uffici comunali che sovrintendono all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

Art. 12 – Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge e dal regolamento comunale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi.
5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominato e presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione di una relazione sulla verifica dell'attuazione di dette linee, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

Art. 13 – Documento Unico di Programmazione

1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine la Giunta Comunale adotta e presenta al Consiglio Comunale il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, è presieduto dal Consigliere anziano.
3. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.
5. Salvi i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
6. Il regolamento disciplina la decadenza per assenze ingiustificate ad un dato numero di convocazioni e la corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Art. 15 – Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

- b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e del Documento unico di programmazione.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 16 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 38.

Art. 17 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 18 – Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 19 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 20 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno al Sindaco, al Presidente o agli Assessori, su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 21 – Sindaco

1. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.
2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo direttive al Segretario generale.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco, sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.
5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento. Agli Assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali cui delegare incarichi che non comportino l'assunzione di atti di rilevanza esterna. Il Consigliere delegato coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco osservazioni e proposte. Per l'esercizio della delega, al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano quindi oneri ulteriori per l'Ente, essendo previsto esclusivamente il gettone di presenza per legge, ai Consiglieri

Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. La delega conferita al Consigliere Comunale non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi di governo e di gestione. Il Consigliere delegato non può partecipare (se non espressamente autorizzato dal Sindaco) alle sedute di Giunta. Il Consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, né poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri Comunali nei confronti dei dirigenti, responsabili e funzionari degli Uffici Comunali.

7. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
8. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 22 – Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

Art. 23 – Linee programmatiche e Documento Unico di Programmazione

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco secondo quanto previsto all'art. 13, e il DUP (Documento Unico di Programmazione), indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 24 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 25 – La Giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1. La Giunta è organo di gestione amministrativa e collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista per legge, compreso il Vicesindaco.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
4. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi secondo le disposizioni di legge.

Art. 26 – Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. È, infine, competenza della Giunta Comunale proclamare il lutto cittadino quando intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e manifestare, in modo tangibile e solenne, ai famigliari del/della defunto/a, il cordoglio dell'intera popolazione per l'evento luttuoso.
4. La dichiarazione di lutto cittadino sarà resa nota mediante ordinanza sindacale.

Art. 27 – Attività degli Assessori

1. Gli Assessori, per delega del Sindaco, esercitano le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega.
2. Le materie della delega sono individuate per settori omogenei.
3. La delega, revocabile in qualsiasi momento, attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con le stesse conferite e definisce rapporti con i dirigenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
4. Gli Assessori, nell'espletamento del loro incarico, permanente o temporaneo, presentano proposte di intervento nell'ambito dei programmi dell'ente.

Art. 28 – Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Eventuale apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 29 – Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31 – Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32 – Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 33 – Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno da mille elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 34 – Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti- Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 35 – Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 36 – Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare, il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 37 – Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 38 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

1. È istituito l'albo pretorio on-line a cui si accede dal sito istituzionale www.comune.codigoro.fe.it, la pubblicazione su questo albo ha l'effetto di pubblicità legale.
2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati sull'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 39 – Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
4. Il sito istituzionale del Comune: www.comune.codigoro.fe.it ha una sezione denominata "amministrazione trasparente", dove, tra le altre cose sono date tutte le istruzioni al fine dell'esercizio del diritto di accesso civico, con particolare riferimento ai responsabili dei procedimenti e ai loro sostituti.

Art. 40 – Statuto dei diritti del contribuente

1. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa in materia tributaria devono contenere tutte le informazioni per il contribuente ed in particolar modo una chiara motivazione e l'indicazione di tutti i diritti del contribuente, comprese la remissione in termini, la tutela dell'affidamento e della buona fede e l'esercizio del potere di interpello del contribuente.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 41 – Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione vigila affinché le politiche del personale siano informate all'economicità dei provvedimenti e al contenimento della spesa.

Art. 43 – Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, andrà avviata la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44 – Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 45 – Omissione della deliberazione di dissesto

1. Qualora dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte risulti l'eventuale condizione di dissesto, andrà avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 46 – Controlli interni

1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile

- b) Controllo strategico
- c) Controlli sulle società partecipate non quotate
- d) Controllo sugli equilibri finanziari

2. Il regolamento comunale sui controlli interni disciplina le modalità di esercizio degli stessi.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 47 – Forma di gestione

1. Il Comune gestisce le proprie reti di servizio, l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la eventuale gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, ispirandosi alla normativa comunitaria e nazionale di settore, avendo cura di mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni e il massimo livello di efficienza a favore dei cittadini.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48 – Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 49 – Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 50 – Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - b) riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- d) attuazione dei controlli interni.
- 2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52 – Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 53 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 54 – Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di Dirigente può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. I posti d'organico e le funzioni di Dirigente sono di norma conferiti previo espletamento della procedura concorsuale prevista dal Regolamento.
3. Le funzioni di Dirigente, nei casi di vacanza dei posti relativi, possono essere attribuite dal Sindaco, a tempo determinato, a dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, oppure a terzi esterni, ed in tal caso, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Il conferimento di tali incarichi ad esterni deve essere preceduto da idonee forme di pubblicità e dalla valutazione delle capacità professionali che motivano la scelta da indicarsi nell'atto di incarico.
5. L'incarico a tempo determinato ad esterni può essere rinnovato e non deve essere superiore ad anni cinque.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICESEGRETARIO

Art. 55– Segretario e Vicesegretario Comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale e la figura del Vicesegretario.

Art. 56 – Funzioni Dirigenziali

1. Fatte salve competenze espressamente attribuite dalla Legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai Dirigenti, e limitatamente alle materie di propria competenza, svolgere le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., attribuite con provvedimento motivato del Sindaco.
2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario di cui all'articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - l) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
4. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Dirigenti. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco

può fissare un termine perentorio entro il quale il Dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro Dirigente dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

6. Le posizioni di Dirigente, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dall'Amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 57 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 58 – Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei servizi

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 60 – Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 61 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 62 – Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le eventuali necessarie variazioni.

Art. 63 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto viene:
 - a) pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - b) pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on-line del Comune.
3. Le modifiche o le integrazioni statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

ALLEGATO A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 3)

Decreto del Presidente della Repubblica del 09/05/1997

Registrato all'Archivio Araldico dello Stato l'11/06/1997

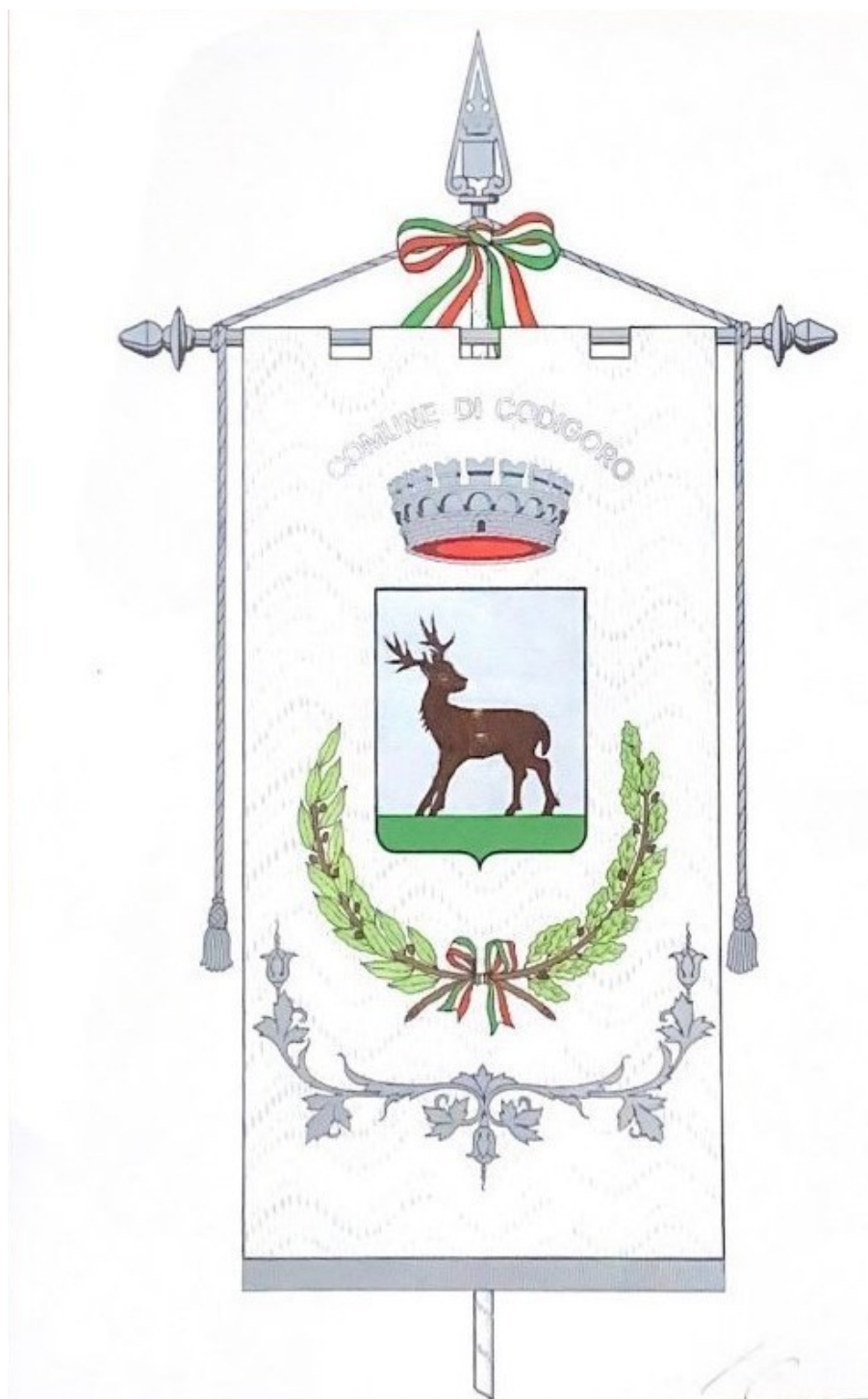


D'argento, al cervo al naturale, con la testa rivolta, fermo sulla pianura verde. Ornamenti esteriori da Comune.

ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 3)

Decreto del Presidente della Repubblica del 09/05/1997

Registrato all'Archivio Araldico dello Stato l'11/06/1997



Drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.

L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.